



Protocollo

A - 202347/2026

Data protocollo: 19/03/2026

Data documento: 19/03/2026

Gruppo di

Corrispondente Avv. LORENZO DE GREGORIIS

Oggetto POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Ric.
Straordinario Giovanni Granieri

Affare Legale 0/0

AOO: aoorm

Materia

Sezione -

Assegnatario --

Atto

Udienze

Scadenze

Elenco dei documenti elettronici
associati al protocollo

AOORM-A-2026-202347.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-004-non-decifrabile.htm
RM#0202347-2026AAOORM-006-
RicorsoGranieriAvvDeGregoriis.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-001-non-decifrabile.htm
RM#0202347-2026AAOORM-002-non-decifrabile.htm
RM#0202347-2026AAOORM-003-daticert.xml
RM#0202347-2026AAOORM-005-
RelataDiNotificaDel19032026.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-007-
ProcuraAlleLitiDel16032026GranieriFIRMATO.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-008.pdf

Elenco dei documenti elettronici mandati in
stampa

RM#0202347-2026AAOORM-006-
RicorsoGranieriAvvDeGregoriis.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-005-
RelataDiNotificaDel19032026.pdf
RM#0202347-2026AAOORM-007-
ProcuraAlleLitiDel16032026GranieriFIRMATO.pdf

ECC.MO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
PER IL TRAMITE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*

RICOSTRO STRAORDINARIO DI LEGITTIMITÀ
CON RICHIESTA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE
EX ART. 8 D.P.R. N. 1199/1971

In favore del Sig. **Giovanni Granieri**, nato a Gravina in Puglia il 16/06/1969, C.F. GRNGNN69H16E155O, residente in Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo De Gregoriis (C.F. DGRLNZ80M08L103V), con studio in Teramo, Circonvallazione Spalato n. 90 (PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it; FAX 0861.415296), presso il quale elegge domicilio digitale come da procura in calce - *ricorrente*;

contro il **Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato - *Amministrazione resistente*;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare monocratica e collegiale e monocratica, del bando di concorso del 7 agosto 2024, limitatamente alla parte in cui limita illegittimamente la priorità ex art. 33 L. 104/1992 ai soli casi di disabilità del coniuge e del figlio; **del provvedimento del 28.11.2025 di assegnazione delle sedi nell'ambito del concorso per n. 1000 conducenti di automezzi**, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto di scelta prioritaria ex legge n. 104/1992; dell'elenco di assegnazione sedi del 5 dicembre 2025; della nota prot. 20/01/2026.0012836.U, di riscontro del Ministero che rigetta l'istanza del ricorrente; della graduatoria finale di merito, nella parte in cui limita o esclude la possibilità di scelta prioritaria delle sedi disponibili ai titolari di riserva *ex lege* 104; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

ESPOSTO IN FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto dal Ministero della Giustizia per il reclutamento di n. 1000 conducenti di automezzi (**doc. n. 1**), risultando vincitore all'esito della procedura selettiva e quindi legittimato alla scelta della sede secondo l'ordine di graduatoria e le eventuali priorità riconosciute dalla normativa vigente.

2. Successivamente alla conclusione del concorso, ed in sede di indicazione delle preferenze per la assegnazione delle sedi, il Sig. Granieri rappresentava tempestivamente all'Amministrazione (con due e-mail indirizzate alla casella di posta elettronica del concorso concorsoconducenti.dgpersonale.dog@giustizia.it, in data 21 e 24 novembre 2025: **doc.n. 2**) la propria situazione personale e familiare, chiedendo espressamente il riconoscimento della scelta prioritaria della sede ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, seppure – come si dirà avanti – l'art. 3 del bando, pur recependo detta norma, limitava irrazionalmente tale priorità all'assistenza verso il coniuge o il figlio minore disabile.

3. La richiesta si fondava – come si fonda tutt'ora – su **una situazione di particolare gravità e rilevanza, documentalmente comprovata**: vero è, infatti, che il ricorrente presta assistenza continuativa alla propria madre, Angellotti Maria Prudenza, nata il 7 novembre 1943, la quale è stata riconosciuta portatrice di handicap **in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, come attestato dal verbale della competente Commissione medica (**doc. n. 3**).

Dalla C.T.U. prodotta nel giudizio di opposizione al verbale medico della Commissione INPS, dinanzi al Tribunale di Bari, risulta infatti (così testualmente) che la madre dell'odierno ricorrente presenta “*deterioramento cognitivo-motorio con disorientamento spazio-temporale in paziente con leucoencefalopatia vascolare cronica, su base ipossica, strumentalmente accertata, in ateromasia dei vasi carotidei (...)*” (**doc. n. 4**).

Tale condizione, come si può agevolmente comprendere, comporta una compromissione significativa dell'autonomia personale e la necessità di assistenza

continua nelle attività quotidiane: motivo per cui attualmente il ricorrente, come da istanza inoltrata al resistente Ministero della Giustizia (**doc. n. 5**), ha fatto richiesta dei giorni di permesso *ex lege* 104 per la ridetta necessità di assistere la madre.

4. Va inoltre rimarcato che il ricorrente rappresenta, in concreto, il principale – **ed anzi l'unico** – soggetto in grado di assicurare tale assistenza, circostanza confermata anche dalle dichiarazioni rese dagli altri familiari, i quali hanno formalmente attestato la propria impossibilità a prestare assistenza continuativa.

È vero infatti che il sig. Granieri ha tre fratelli, ma nessuno di questi può prestare assistenza alla madre per motivi di salute personale o legati alle peculiarità del lavoro prestato. In tal senso, come si desume anche qui dalle dichiarazioni rese al Ministero (**doc. n. 6**), il sig. Granieri Giuseppe ha dichiarato di non poter chiedere i giorni di permesso per assistere la propria madre per problemi di salute personali, risiedendo inoltre anch'esso a Bologna ed essendo impossibilitato a recarsi a Gravina in Puglia; gli altri due fratelli, Domenico e Mario, sono entrambi autotrasportatori in ambito regionale e sono materialmente impossibilitati ad assistere quotidianamente la madre.

5. Fatte le superiori premesse, il Sig. Granieri chiedeva dunque legittimamente il riconoscimento del beneficio previsto dalla normativa speciale, volto proprio a garantire la continuità dell'assistenza familiare e la tutela della persona disabile.

6. Nonostante la completezza della documentazione prodotta e la piena sussistenza dei presupposti di legge, l'Amministrazione procedeva all'assegnazione delle sedi (**doc. n. 7**) senza tener conto della posizione del ricorrente, negando l'applicazione della priorità invocata.

Il ricorrente veniva infatti assegnato alla sede lavorativa presso il Tribunale di Bologna, così di fatto “costringendolo” – per la necessità ineludibile di assistere la madre disabile – a percorrere 600/700 km, tale essendo la distanza tra l'abitazione della madre e la sede di lavoro del sig. Granieri.

In particolare, come emerge espressamente dal provvedimento di riscontro all'istanza di revisione presentata dal ricorrente (sul quale si veda *infra*),

L'Amministrazione "ripiegava" la motivazione escludente su una interpretazione restrittiva ed illegittima della disciplina di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 – per come "cristallizzata" definitivamente nel bando all'art. 11 co. 2 – affermando che la priorità nella scelta della sede sarebbe riconoscibile esclusivamente in favore dei soggetti affetti da disabilità personale ovvero di coloro che assistono figli minori o coniugi conviventi in stato di gravità, e non anche nei confronti di chi presta assistenza a genitori disabili.

7. Tale impostazione veniva ad essere ulteriormente ed inammissibilmente consacrata dall'Amministrazione – come anticipato – nella clausola del bando di concorso ex art. 11 co. 2, e precisamente nella parte in cui si afferma che *"I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l'ordine di graduatoria fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap"*.

Ne deriva, dunque, che l'esclusione del ricorrente non è frutto di una autonoma valutazione istruttoria del caso concreto, bensì dell'applicazione automatica di una previsione del bando che, tuttavia, risulta essa stessa illegittima, in quanto introduce una restrizione non prevista dalla normativa primaria, alterandone il contenuto e comprimendo indebitamente l'ambito applicativo del diritto riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.

8. Ebbene, come già anticipato, a seguito di tale illegittima assegnazione, il ricorrente presentava formale istanza di revisione (**doc. n. 8**), evidenziando l'erroneità dell'operato amministrativo e richiamando la normativa e la giurisprudenza in materia.

9. L'Amministrazione, tuttavia, con la nota di riscontro sopra richiamata (**doc. n. 9**), rigettava l'istanza, affermando che il beneficio della scelta prioritaria della sede sarebbe stato riconoscibile esclusivamente nei casi di disabilità personale ovvero di assistenza a figli minori o coniugi conviventi, escludendo invece l'assistenza al genitore.

Ne consegue allora, come è evidente alla luce di quanto detto, che l'assegnazione della sede sia avvenuta in violazione della normativa vigente e con

evidente pregiudizio per il ricorrente, il quale si trova oggi nella condizione di dover prestare servizio in una sede incompatibile con le esigenze di assistenza alla madre, con grave compromissione dei diritti fondamentali coinvolti.

10. Per tali motivi il ricorrente chiede pertanto l'annullamento degli atti richiamati in epigrafe, previa sospensione cautelare collegiale e monocratica, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. IN PREMESSA: SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO E SUL PRECEDENTE DELL'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO (DECRETO MONOCRATICO N. 560 DEL 13/02/2026 E ORD. CAUT. N. 940 DEL 13/03/2026) INERENTE AL MEDESIMO CONCORSO PER CUI È CAUSA.

In via preliminare, ed ove occorrer possa, deve affermarsi la piena sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla presente controversia.

Ed invero, la fattispecie dedotta in giudizio non si esaurisce nella mera fase esecutiva del rapporto di lavoro o nella gestione del rapporto individuale già instaurato, ma investe direttamente atti autoritativi adottati nell'ambito della procedura concorsuale e, in particolare, la legittimità della *lex specialis* e dei provvedimenti attuativi che ne costituiscono applicazione.

Il ricorso, infatti, è volto – in via principale e assorbente – alla impugnazione della clausola del bando di concorso nella parte in cui limita illegittimamente l'ambito applicativo dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, escludendo dal beneficio della priorità nella scelta della sede i lavoratori che assistono il genitore in situazione di *handicap* grave.

Ne consegue che l'illegittimità dedotta non riguarda un singolo atto gestionale, ma investe la legittimità dell'intero assetto procedimentale delineato dall'Amministrazione, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Del resto, è proprio la clausola del bando – quale atto generale e presupposto – ad aver determinato, in via diretta e vincolata, i successivi provvedimenti di assegnazione delle sedi, i quali si pongono in rapporto di stretta derivazione rispetto alla stessa e ne costituiscono applicazione necessitata.

A ulteriore conferma di quanto sopra, si rileva come, in un caso del tutto sovrapponibile al presente – **concernente la medesima procedura concorsuale e l'omesso riconoscimento della priorità ex art. 33, comma 5, L. 104/1992 in favore di un candidato che assiste un genitore disabile**, anch'esso patrocinato dallo scrivente legale – l'ecc.mo Consiglio di Stato, con decreto cautelare reso in sede monocratica e poi collegiale, abbia espressamente riconosciuto la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa azionata e disposto la sospensione del provvedimento di assegnazione della sede, ai fini del riesame della posizione del ricorrente.

In particolare, l'ecc.mo Presidente della Sezione III del Cons. Stato con il (primo) decreto monocratico n. 560 del 13/02/2026, ha rilevato quanto segue: *Considerato che il ricorso sembra assistito da fumus boni iuris perché' **L'art 33 comma 5 l. 104/1992 sembra consentire la scelta della sede, ove possibile, a tutti i lavoratori menzionati nel comma 3, e dunque anche a coloro che assistono un genitore portatore di handicap grave; sicchè la limitazione contenuta nel bando, riferita solo a coniuge e figli, non sembra conforme alla legge**; ritenuto che sussiste il periculum in mora dato che la presa di servizio pregiudicherebbe le esigenze di assistenza; ritenuto che pertanto il provvedimento di assegnazione della sede va sospeso al fine del riesame della posizione del ricorrente affinché si acclari sia il presupposto fattuale dell'assistenza a genitore portatore di handicap grave sia la "possibilità " di scelta della sede" (doc. n. 10).*

Quindi con la successiva Ordinanza Cautelare n. 940 del 13/03/2026 (**doc. n. 11**), l'ecc.mo Collegio confermava il superiore percorso argomentativo ed affermava pertanto che *"Considerato che -ad un esame sommario tipico di questa fase- **il bando di concorso oggetto di gravame appare in contrasto con l'art. 33, comma 4, l. n. 104/1992 nella parte in cui ha limitato la priorità nella scelta delle sedi ai casi di assistenza al coniuge e al figlio minore**; Ritenuto altresì sussistere*

il periculum in mora in vista dell'assegnazione dei posti ai vincitori, tra cui l'odierno appellante, sicché appare urgente riesaminare la sua posizione rispetto alle sedi disponibili affinché non vengano compromesse le esigenze di assistenza al genitore portatore di handicap”.

Pertanto, alla luce dell'oggetto del presente giudizio – incentrato sull'impugnazione della *lex specialis* e degli atti autoritativi conseguenti – deve ritenersi pacifica la devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 5, L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

La fattispecie oggetto del presente giudizio si colloca nella fase terminale della procedura concorsuale, ossia in quella – distinta ma non meno rilevante rispetto alla formazione della graduatoria finale – della concreta assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, bandito dal Ministero della Giustizia e definita, per quanto qui rileva, con il provvedimento del 28 novembre 2025 recante l'assunzione dei vincitori risultati assegnatari di sede.

Ed invero, il punto centrale della controversia attiene al corretto governo dei criteri che l'Amministrazione era tenuta ad applicare nella fase di attribuzione delle sedi (successiva all'approvazione della graduatoria), la quale – come emerge dallo stesso provvedimento ministeriale – avrebbe dovuto svolgersi nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ma con l'espressa possibilità di deroga laddove venissero in rilievo le situazioni tutelate dalla legge n. 104 del 1992. Lo stesso Ministero ha infatti dato atto che le assegnazioni di sede sono state operate “*nel rispetto*

dell'ordine di graduatoria, unicamente derogato dalle disposizioni di cui alla legge numero 104/1992, secondo le preferenze espresse dai candidati”.

Ebbene, tale affermazione, lungi dall'essere una mera clausola di stile, assume valore decisivo nell'economia del presente giudizio, poiché chiarisce che il criterio della graduatoria non era affatto assoluto o insuscettibile di temperamenti, ma doveva essere coordinato con **il diverso e prevalente criterio della priorità accordata dal legislatore a tutela delle esigenze di assistenza familiare in presenza di disabilità grave.**

Detto altrimenti, il meccanismo delineato dall'Amministrazione prevedeva una regola generale – quella dell'assegnazione secondo l'ordine di merito – e una regola derogatoria, ossia il dare precedenza ai candidati assistiti dalla disciplina di favore della legge n. 104/1992: ed è dunque proprio all'interno di tale spazio derogatorio che si colloca la posizione del ricorrente.

Il sig. Giovanni Granieri, infatti, collocato utilmente in graduatoria tra i vincitori e quindi pienamente legittimato a partecipare alla fase di opzione delle sedi, esercitava tale facoltà indicando, in ordine di preferenza, le sedi di Matera, Bari, Foggia e Trani. Si tratta di un dato fattuale di particolare rilievo, poiché non ci si trova al cospetto di una pretesa generica o indeterminata, ma di una manifestazione puntuale di volontà, indirizzata verso sedi esistenti, vacanti e concretamente offerte dall'Amministrazione nella procedura di assegnazione.

Difatti, dall'elenco delle sedi disponibili (**doc. n. 12**) emerge che, nel distretto di Potenza, risultavano messi a disposizione n. 2 posti presso la sede di Matera, mentre nel distretto di Bari risultavano disponibili n. 12 posti per Bari, n. 8 per Foggia e n. 4 per Trani.

Si tratta, dunque, di sedi che non solo rientravano tra le preferenze espresse dal ricorrente, ma costituivano anche oggetto di effettiva offerta concorsuale e risultavano capienti in misura non trascurabile, almeno con riferimento alle sedi pugliesi.

Orbene, il punto decisivo è che tali sedi sono state in concreto assegnate ad altri candidati, come emerge dall'elenco degli assegnatari, senza che alla posizione del ricorrente sia stata riconosciuta la priorità derivante

dall’assistenza alla madre in situazione di handicap grave: e ciò in esecuzione della illegittima clausola del bando, *sub specie* l’art. 11 (“*assunzione in servizio*”) co. 2, che – come già anticipazione in sede di esposizione fattuale – limita **irragionevolmente** “*la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per assistenza al coniuge e a figlio minore affetti da grave handicap*”.

Ciò significa, in termini sostanziali, che l’Amministrazione – in stretta aderenza alla illegittima clausola del bando surriportata, ed anzi in via strettamente consequenziale rispetto alla stessa - ha lasciato operare il solo criterio della graduatoria, consentendo che i posti disponibili presso le sedi richieste venissero saturati da candidati non assistiti – per quanto consta – dal medesimo titolo di priorità fatto valere dal sig. Granieri, il quale, pur avendo tempestivamente documentato la propria situazione soggettiva, è stato infine assegnato alla sede di Bologna.

Ebbene, è proprio in tale scarto tra regola astrattamente dichiarata e concreta attuazione del potere amministrativo – a sua volta condizionato a monte dall’illegittima formulazione della clausola del bando testé richiamata, che restringe irragionevolmente la “casistica” delle fattispecie di assistenza soltanto al coniuge e al figlio minore invalido – che si manifesta il vizio dell’azione amministrativa.

Se, infatti, il ricorrente è titolare dei presupposti di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 – circostanza documentalmente comprovata mediante la produzione della certificazione attestante la situazione di *handicap* grave della madre e la necessità di assistenza da parte del figlio – egli non doveva essere trattato come un candidato “qualunque”, soggetto al mero scorrimento della graduatoria, bensì come un soggetto portatore di una posizione differenziata e rafforzata, idonea a derogare al criterio ordinario di assegnazione.

Ed è questo il punto: la disciplina primaria non attribuisce un generico interesse di fatto, né una mera aspettativa di favore, ma riconosce una specifica posizione giuridica che obbliga l’Amministrazione a **verificare**, in concreto, se sia possibile attribuire al lavoratore la sede più vicina al domicilio della persona da assistere (secondo i propri *desiderata* espressi nella domanda di partecipazione),

senza limitare irrazionalmente tale possibilità al coniuge o al figlio minore, atteso che l'art. 33 co. 5 (al quale peraltro la stessa clausola del bando opera il rinvio) include espressamente anche queste persone tra quelle meritevoli di tutela assistenziale.

Ebbene, nel caso di specie, tale verifica non solo era doverosa, ma si presentava anche astrattamente praticabile proprio alla luce della presenza, tra le sedi disponibili e successivamente assegnate, di più destinazioni coerenti con le preferenze espresse dal ricorrente e con la sua esigenza assistenziale, segnatamente Matera, Bari, Foggia e Trani.

Ne deriva che il corretto percorso logico-giuridico avrebbe dovuto essere il seguente: accertata la sussistenza in capo al sig. Granieri dei requisiti per fruire della priorità ex art. 33, comma 5, L. 104/1992, l'Amministrazione avrebbe dovuto collocarlo, ai fini della scelta della sede, in una posizione prevalente rispetto ai candidati privi di tale titolo, verificando se tra le sedi da lui indicate vi fossero posti ancora attribuibili.

E poiché tali sedi erano effettivamente presenti nel novero di quelle disponibili e sono state poi assegnate ad altri concorrenti, la prova di resistenza risulta in questa sede tutt'altro che ipotetica: l'interesse del ricorrente all'annullamento degli atti impugnati è concreto, attuale e strettamente collegato alla possibilità di ottenere una delle sedi richieste.

L'operato ministeriale, al contrario, si è risolto in una sostanziale neutralizzazione della disciplina di favore, poiché l'Amministrazione ha trattato come insussistente o comunque irrilevante la posizione prioritaria del ricorrente, "ripiegando" la motivazione del diniego sulla illegittima clausola del bando e su una interpretazione restrittiva ed altrettanto illegittima della legge n. 104/1992.

In questo modo, però, la deroga prevista dallo stesso provvedimento di assegnazione è rimasta puramente nominale, venendo svuotata di effettività proprio nei confronti di una situazione – quella dell'assistenza al genitore in condizione di gravità – che la norma primaria è invece diretta a tutelare.

Sotto tale profilo, il vizio non si esaurisce nella violazione di legge, ma investe anche il piano sintomatico dell'eccesso di potere. L'Amministrazione, infatti, non

risulta aver compiuto alcuna seria valutazione istruttoria circa l'incidenza della condizione del ricorrente sulla fase di assegnazione delle sedi; non ha esplicitato le ragioni per le quali, pur in presenza di sedi richieste e disponibili, non fosse possibile riconoscere la priorità invocata; non ha chiarito se le sedi domandate fossero già state interamente assorbite da candidati muniti di titolo preferenziale *poziore*; e, soprattutto, non ha proceduto ad alcun reale bilanciamento tra l'interesse organizzativo generale e l'interesse protetto del lavoratore all'assistenza del familiare disabile.

In definitiva, l'erronea applicazione dei criteri di assegnazione ha inciso in modo diretto sull'esito della procedura, poiché il mancato riconoscimento della priorità *ex lege* ha consentito l'assegnazione a terzi delle sedi espressamente opzionate dal ricorrente, determinando in suo danno un pregiudizio concreto, attuale e tutt'altro che ipotetico.

Egli, infatti, è stato illegittimamente privato della concreta possibilità di ottenere una sede compatibile con le proprie esigenze familiari e assistenziali, pur in presenza di un titolo normativo che, correttamente applicato, avrebbe imposto all'Amministrazione di attribuire specifico e prevalente rilievo alla sua posizione.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE

Si chiede all'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato di voler adottare, in via d'urgenza, un decreto cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a., e, successivamente, la misura cautelare collegiale più idonea ai sensi dell'art. 55 c.p.a., al fine di tutelare interinalmente la posizione giuridica soggettiva del ricorrente.

In particolare, si chiede che, previa sospensione del bando (limitatamente alla clausola illegittima di cui all'art. 11, comma 2) e degli altri atti impugnati, venga disposta l'adozione di ogni provvedimento utile a consentire il corretto riconoscimento della priorità spettante al ricorrente ai sensi della legge n. 104/1992,

con conseguente riassegnazione presso una delle sedi prescelte (nell'ordine, Matera, Bari, Foggia e Trani: **doc. n. 13**).

Sussistono, infatti, i presupposti per l'adozione della tutela cautelare monocratica, attesa l'estrema gravità ed urgenza della situazione dedotta in giudizio, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione collegiale.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso emerge con evidenza dalla palese irragionevolezza della clausola del bando di concorso, che limita il riconoscimento della assegnazione prioritaria della sede unicamente ai candidati che si trovano a dover assistere il coniuge o il figlio minorenni disabili, ad esclusione dei genitori.

L'Amministrazione, inoltre, ha completamente omissso di valutare – o comunque ha illegittimamente disatteso – la documentazione attestante la priorità nella scelta della sede di cui beneficia il ricorrente, in quanto soggetto che presta assistenza a familiare in situazione di handicap grave, così incidendo in modo diretto su diritti fondamentali tutelati anche a livello costituzionale.

Quanto al *periculum in mora*, esso è concreto, attuale e di eccezionale gravità.

Il ricorrente si trova infatti nella condizione di dover prestare servizio presso la sede del Tribunale di Bologna, che si appalesa significativamente distante dal luogo di residenza della madre disabile grave (c.a. 664 km la distanza rispetto al Comune di Gravina in Puglia, con un tempo di percorrenza in auto di 6 o 7 ore), con conseguente oggettiva impossibilità di garantire la necessaria assistenza continuativa.

Né può ritenersi idoneo a superare tale pregiudizio il fatto che il ricorrente possa fruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Tali permessi, infatti, costituiscono una **misura meramente temporanea ed eccezionale, oltre che rigidamente limitata nel monte ore, e non sono in alcun modo idonei a supplire alla diversa e ben più incisiva tutela rappresentata dal diritto alla scelta prioritaria della sede di servizio.**

Tale situazione determina – come ognun vede – un pregiudizio non meramente economico, ma personale, familiare e sanitario, che si realizza immediatamente con la presa di servizio e che risulta ontologicamente irreparabile,

non potendo essere adeguatamente compensato da un eventuale accoglimento del ricorso nel merito.

Il danno si configura, inoltre, in termini di alternativa inaccettabile: da un lato, l'assunzione del servizio nella sede lontana, con compromissione dei diritti della persona disabile assistita; dall'altro, la rinuncia al posto di lavoro, con conseguente perdita definitiva dell'opportunità professionale.

Sotto il profilo della comparazione degli interessi, la misura cautelare richiesta non arreca alcun pregiudizio all'interesse pubblico né agli altri candidati, atteso che il ricorrente non chiede l'esclusione di terzi né la modifica della procedura concorsuale, ma unicamente la corretta applicazione della normativa di settore attraverso la rivalutazione della propria posizione.

Al contrario, la mancata concessione della tutela cautelare determinerebbe un sacrificio sproporzionato e definitivo dei diritti del ricorrente e della persona disabile assistita.

Per tutto quanto sopra esposto, si insiste per l'accoglimento della presente istanza cautelare, con adozione di decreto monocratico inaudita altera parte e, in sede collegiale, di ogni consequenziale statuizione anche in ordine all'ordine di riesame della posizione del ricorrente e alla corretta attribuzione della sede spettante.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede all'Ecc.mo Presidente di voler autorizzare il ricorrente alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione dello stesso sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella pagina dedicata alla procedura concorsuale in oggetto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.

Nel caso di specie, infatti, sussistono evidenti e oggettive difficoltà nell'individuazione dei controinteressati, tali da rendere impossibile – anche con l'ordinaria diligenza – procedere alla notifica nelle forme ordinarie.

Ed invero:

– la procedura concorsuale riguarda un contingente estremamente ampio (n. 1000 vincitori), con assegnazioni di sede distribuite sull'intero territorio nazionale;

– con specifico riferimento alle sedi di interesse del ricorrente, ossia quelle ubicate nel Distretto di Bari (Bari, Foggia e Trani) e nel Distretto di Potenza (Matera), risulta documentalmente che le stesse costituiscono sedi disponibili e assegnate nell'ambito della procedura concorsuale;

– tuttavia, non è possibile individuare con certezza i soggetti che, tra i vincitori, abbiano espresso preferenza o siano stati assegnati a tali sedi in posizione potenzialmente “confliggente” con quella del ricorrente, atteso che i dati disponibili (graduatorie e provvedimenti di assegnazione) non consentono di ricostruire in modo puntuale le preferenze espresse né l'ordine concreto di scorrimento in relazione alle singole sedi;

– inoltre, anche a voler ipotizzare una individuazione nominativa dei candidati assegnatari delle sedi sopra indicate, non è comunque possibile reperire i relativi dati identificativi completi (residenza, codice fiscale, PEC risultante da pubblici registri), con la conseguenza che **la notifica individuale risulterebbe, in concreto, ineseguibile o comunque richiederebbe tempi incompatibili con l'urgenza dell'azione;**

– soprattutto, nel caso di specie, non è neppure possibile stabilire quali soggetti possano qualificarsi come “*controinteressati in senso tecnico*”, atteso che non è dato sapere se, tra i candidati assegnati alle sedi indicate, vi siano soggetti a loro volta titolari del beneficio della priorità ex art. 33 L. n. 104/1992, circostanza che incide direttamente sulla posizione giuridica comparativa e rende indeterminato il novero dei soggetti effettivamente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Ne consegue che il contraddittorio risulta, allo stato, oggettivamente non integrabile nelle forme ordinarie.

In tal senso, si richiama la giurisprudenza consolidata dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, secondo cui la notifica per pubblici proclami può e deve essere autorizzata **non solo per integrare un contraddittorio già instaurato, ma anche quando – come nel caso di specie – sussistano comprovate difficoltà oggettive nell'individuazione dei controinteressati, senza che sia necessaria la preventiva**

notifica ad almeno uno di essi (cfr. **Cons. Stato, Sez. VII, n. 1047 del 01.02.2024**, tra le molte in tema).

Ma vi è di più.

In una vicenda **del tutto sovrapponibile alla presente** – concernente il medesimo concorso pubblico e la medesima questione della priorità *ex lege* n. 104/1992 – il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto la sussistenza delle condizioni per procedere alla notifica per pubblici proclami.

In particolare, con Decreto Monocratico n. 434 del 05.02.2026 dell'Ecc.mo Presidente della 3^a Sezione, (**doc. n. 14**), il Consiglio di Stato ha rilevato l'impossibilità di integrare il contraddittorio nelle forme ordinarie e ha conseguentemente disposto che la notifica fosse eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, evidenziando la sussistenza di oggettive difficoltà nell'individuazione dei controinteressati.

Tale precedente, oltre ad essere pienamente pertinente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, conferma in modo inequivoco la correttezza e la necessità della presente istanza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si chiede pertanto che l'Ecc.mo Presidente voglia autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione dello stesso – unitamente agli atti di causa – sul sito web del Ministero della Giustizia, con modalità e termini ritenuti opportuni.

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **In via istruttoria**, accogliere l'istanza di notifica per pubblici proclami;
- **in via cautelare monocratica e collegiale**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ordinare all'Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente;
- **Nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine al governo delle spese di giudizio.

*

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di legge di euro 325,00, trattandosi di controversia relativa all'accesso al pubblico impiego.

Si depositano gli atti come da indice allegato.

Roma, il 18-03-2026

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Circonvallazione Spalato 90 - 64100 Teramo (TE)

Tel/Fax 0861415296

Email: lorenzo.degregoriis@gmail.com - PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it

CF: DGRLNZ80M08L103V - P.IVA: 01829470671

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Lorenzo De Gregoriis**, codice fiscale: **DGRLNZ80M08L103V**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Teramo, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Giovanni Granieri** (CF: GRNGNN69H16E1550), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

Procura-alle-Liti-del-16-03-2026_Granieri FIRMATO.pdf, copia per immagine contenente la procura alle liti firmata dal ricorrente e

Ricorso Granieri_avv de gregoriis.pdf, documento redatto in proprio contenente il ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato

ai seguenti destinatari:

Ministero Della Giustizia, con elezione di domicilio presso l'Avv. Avvocatura Generale Dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata ***ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*** estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) e

Ministero Della Giustizia (P.IVA: 80184430587) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***notificheattgiudiziari.mingiustizia@giustiziacert.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 della L. 53/1994, dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 196 undecies, comma 4 delle disp. att. c.p.c., che l'allegato ***Procura-alle-Liti-del-16-03-2026_Granieri FIRMATO.pdf***, contenente la procura alle liti firmata dal ricorrente **è conforme alla copia cartacea (conforme)** dalla quale è stato estratto.

Teramo, 19/03/2026

Firmato digitalmente da **Avv. Lorenzo De Gregoriis**

Avv. Lorenzo De Gregoriis

Circonvallazione Spalato 90 - 64100 Teramo (TE)

Tel/Fax 0861415296

Email: lorenzo.degregoriis@gmail.com - PEC: lorenzo.degregoriis@pec.it

CF: DGRLNZ80M08L103V - P.IVA: 01829470671

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Giovanni Granieri**, nato a Gravina in Puglia, il 16/06/1969 (CF: GRNGNN69H16E155O), in atti generalizzato, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, contro il Ministero della Giustizia, per l'annullamento del provvedimento di assegnazione delle sedi in relazione al Concorso Pubblico per l'attribuzione di 1.000 incarichi di autisti, l'**Avv. Lorenzo De Gregoriis** del foro di Teramo (CF: DGRLNZ80M08L103V), anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori, proporre motivi aggiunti propri e impropri.

Dichiara di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo. Dichiara di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisce incarico.

Reso edotto e, chiaramente informato dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali.

Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso l'**Avv. Lorenzo De Gregoriis**, con studio in Circonvallazione Spalato 90, 64100 Teramo.

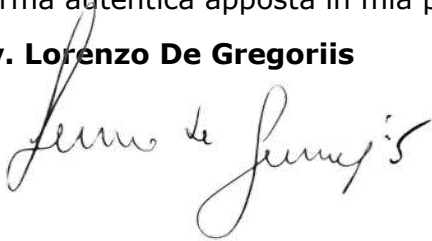
Teramo, li 16/03/2026

Giovanni Granieri

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio Geronzi", written over a horizontal line.

E' firma autentica apposta in mia presenza

Avv. Lorenzo De Gregoriis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Lorenzo De Gregoriis", written in a cursive style.

